

COMUNE DI AMBLAR
(Provincia di Trento)

POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON - PROV. TN 13 MAR 2017 Prot. N° <u>287</u>

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI
PRODOTTI FITOSANITARI E DISCIPLINA
DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 12.12.2015

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI E LA DISCIPLINA DELLE
COLTIVAZIONI AGRICOLE**

Premesso che:

1) La Giunta Provinciale con deliberazione n.1183 dd. 19.05.2010 ha approvato le linee guida in materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari con il fine di "promuovere anche alla luce della direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, un utilizzo sostenibile dei pesticidi tenendo conto del principio di precauzione e considerato nello specifico che la strategia per l'uso sostenibile dei pesticidi deve prefiggersi quali obiettivi:

a) la promozione di metodi di coltivazione che consentano un impiego minore, se non nullo, di pesticidi e, quando possibile, la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze meno impattanti per l'ambiente e le persone

b) l'adozione di misure atte a ridurre la dispersione dei prodotti utilizzati grazie alla messa in atto di accorgimenti tecnici, alla predisposizione di barriere e alla definizione di zone di rispetto";

2) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si fa riferimento al Reg. CE N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla "Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092 del 1991" e al regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 05 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio relativo alla "Produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli";

3) Nel D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 che detta le disposizioni di attuazione della direttiva 2009/128 CE con il quale è stato istituito un quadro d'azione comunitario ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi non ha trovato ancora attuazione la disposizione dell'articolo 6 che demanda ad un piano di azione nazionale l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari da emanare con decreto del Ministro delle politiche d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e pertanto è confermata la competenza regolamentare locale ad individuare i contenuti ed ambiti della tutela ambientale di settore;

4) L'art 38 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale disciplinano l'utilizzo delle aree agricole di pregio e prevedono espressamente che "Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

5) La gran parte del territorio ad uso agricolo del comune di Amblar è in area agricola di pregio ed è attualmente coltivata a foraggio o colture orticole per autoconsumo;

6) Il patto strategico di sviluppo del Patto Territoriale dell'Alta Valle di Non nell'analisi della situazione socio economica, ha evidenziato una buona diversificazione delle attività economiche della zona e, un alto tasso di ricettività importante per tutta l'attività turistica dell'Alta Valle;

7) È necessario regolamentare la disciplina delle coltivazioni agricole e l'utilizzo della viabilità comunale agricola al fine di garantire sicurezza e transitabilità lungo le strade interpoderali ad uso agricolo per l'accesso ai fondi da parte dei proprietari e coltivatori degli stessi e per tutelare l'ambiente ed il paesaggio quale valore comunitario prevalente nel pieno rispetto delle linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio previste dal Piano Urbanistico Provinciale;

8) L'art. 26 del Regolamento di attuazione del codice della strada approvato con DPR 495/92 stabilisce che " La distanza dal confine della strada ,fuori dai centri abitati, da rispettare per piantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri" e "la distanza dal confine della strada per le siepi vive anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m. sul terreno non può essere inferiore ad 1 m.";

9) La legge 24.11.1981 n. 689 stabilisce all'art 10 che "La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad euro 10,00 e non superiore ad euro 15.000,00" e all'art. 16 " E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

FINALITÀ

Con detto regolamento l'Amministrazione Comunale di Amblar si prefigge di salvaguardare il territorio di competenza dall'espandersi delle colture intensive: melo, ciliegio ecc...

L'obiettivo è di conservare un ambiente ancora integro che non va deturpato da palificazioni in cemento, reti e teli antigrandine, ombreggianti ecc... come pure dal conseguente uso di prodotti fitosanitari di sintesi.

La vocazione turistica dell'alta Val di Non costituisce uno dei principali fattori economici della nostra realtà socio economica della nostra realtà, risultato che per essere mantenuto e possibilmente incrementato deve trarre un naturale positivo sviluppo dall'integrazione con un'agricoltura zootecnica per migliorare l'offerta con prodotti di alta qualità, e soprattutto con il rispetto del paesaggio definito un "bene di tutti" anche dalla stessa "Convenzione Europea del Paesaggio".

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, le distanze da mantenere dalle strade comunali degli impianti frutticoli e la disciplina delle coltivazioni agricole

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Amblar.

Art. 3

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Art. 4

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.

4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua. Nel caso in cui si producesse miscela residua si consiglia di ridistribuirla in campagna; è comunque vietata ogni altra forma di smaltimento.

5. I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

Art. 5

Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari, a mezzo atomizzatore, in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:

— 50 metri dal confine di qualunque tipo di abitazione ed edificio privato anche ad uso pubblico e relative pertinenze

— 50 metri dal confine di qualunque struttura ad uso pubblico quali: -strade comunali, provinciali, statali...ecc, piste ciclabili, aree attrezzate a scopo ludico-ricreativo, parchi, giardini, centri sportivi, cimiteri- e relative pertinenze; edifici pubblici quali: -scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di riposo- e relative pertinenze; biotopo ed aree di interesse ambientale

— 50 metri dal confine di aree coltivate a scopo produttivo e/o per l'autoconsumo -in cui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi- quali: foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale.

— 50 metri dal confine di aree destinate al ricovero di animali

2. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, con qualsiasi mezzo, in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono ed in ogni caso prima delle ore 7,30 del mattino e dopo le ore 18,00 pomeridiane.

3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", e in particolare:

- valutare la velocità e la direzione del vento;
- valutare la presenza di elevate temperature;

- dotare l'atomizzatore dei più moderni dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva

4. È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T).

5. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;

c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;

d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;

e) è vietato il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate

6. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, i trattamenti fitosanitari possono essere effettuati esclusivamente con lance azionate a mano a pressione moderata o con sistemi di irrorazione a tunnel o con macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento- nel caso di frutticoltura- a convogliatori d'aria a torretta, sempre che per i macchinari relativi a tali sistemi, sia preventivamente prodotta al Comune, a cura dell'agricoltore, idonea documentazione tecnica.

7. L'applicazione di prodotti fitosanitari con l'uso di attrezzature manuali quali: lance azionate a mano a pressione moderata, irroratrici a spalla altri mezzi e comunque in modo da evitare assolutamente il getto e la deriva di fitosanitari sulla proprietà di terzi, è autorizzata esclusivamente per la coltivazione di orti ad uso domestico o di autoconsumo, piante da frutto nei giardini o isolate (patriarchi), coltivazioni annuali (campi coltivati a patate, cereali, cavoli o altri ortaggi), piccoli frutti, anche se situati a distanza inferiore a quelle stabilite al comma 1, esclusa una fascia di rispetto assoluta di m 5 da tutti i confini di proprietà per le piante arboree, melo ciliegio ecc... (non è consentito perciò l'utilizzo di atomizzatori vecchi)

Art. 6

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente si raccomanda di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

3. È vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Art. 7

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e non devono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

Art. 8

Sanzioni per mancato rispetto delle norme per l'utilizzo di fitosanitari

Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, del codice penale e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste nei precedenti articoli si applica ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l e dell'art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689 ed s.m.

Art. 9

Distanze dalle strade comunali

Lungo le strade comunali, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti frutticoli deve rispettare quanto disposto dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 10

Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di impianti frutticoli

1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandine, le piante, i pali e i tiranti, che non rispondono alle distanze ed alle regole definite dal presente regolamento, dovranno essere adeguati ai nuovi parametri ed alle nuove regole di cui agli articoli 9, 10 punto 3.
2. Per rinnovo di frutteto si intendono tutti quegli interventi che all'interno di un appezzamento di terreno vadano a sostituire anche solo parzialmente delle piante, nonché gli interventi riguardanti i filari confinanti con le strade comunali.
3. Gli impianti frutticoli (in caso di rinnovo o di nuova realizzazione), in cui si praticano trattamenti fitosanitari, dovranno essere dotati di adeguate barriere vegetali costituite da siepi, a foglia caduca, da mettere a dimora con già m 1 di altezza e per uno sviluppo finale non inferiore a m 2.5 mt, larghezza non inferiore ad 1 mt., posizionate lungo tutto il perimetro confinante con proprietà private o pubbliche non adibite allo stesso tipo di coltivazione. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile.

Art. 11

Provvedimenti sanzionatori

1. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 10 e 16 della legge n. 689 dd. 24.11.1981 e s.m. stabilita

nella somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 10.000,00 e sarà in ogni caso fatto obbligo ai trasgressori di riportare gli impianti frutticoli alle distanze sancite dall'art 5. Inoltre i trasgressori, per proseguire la loro attività, dovranno dotarsi di adeguate barriere vegetali (siepi) come previste dall'art. 10 comma 3, o dei più moderni dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva come indicato nell'art. 5 comma 3.

2. In caso di accertamento delle violazioni al presente regolamento l'Amministrazione Comunale ordina al trasgressore l'immediata rimessa in pristino ed in caso di inerzia e qualora ne sussistano i presupposti potrà intervenire d'ufficio a spese dello stesso trasgressore.

Art. 12

Agricoltura biologica

I trattamenti antiparassitari eseguiti secondo il metodo biologico da Aziende certificate biologiche o in conversione, sono assoggettati alle disposizioni stabilite dalla Giunta Provinciale con delibera 1183 del 19 maggio 2010. L'operatore è tenuto a dichiarare il tipo di prodotto utilizzato nel corso del trattamento al personale incaricato dall'amministrazione comunale che ha facoltà di prelevare campioni e accertarne la veridicità.

Art. 13

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.